



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia

ORDINANZA N. 45/2016
PROT. 3926

ORDINANZA: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 35 /2016 AVENTE AD OGGETTO “ ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "THE FLOATING PIERS" .

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n. 35/2016 del 7 giugno 2016, avente ad oggetto “Istituzione divieto di transito veicolare e sosta in occasione dell'evento "The Floating Piers";

VISTE:

- *le deliberazioni della Giunta comunale n. 50 del 31.05.2016 e n. 54 del 14.06.2016 ;*
- *la precedente ordinanza n. 26 del 23.05.2016;*
- *la precedente ordinanza n. 35 del 07.06.2016;*

VISTA la nota del 20.06.2016 acquisita al protocollo dell'ente con il 3831 del 21.06.2016, con la quale la F.A.I. Trasporto Persone, principale associazione dei noleggiatori con conducenti, afferma che il servizio di n.c.c. con autovettura debba essere equiparato al servizio taxi ai sensi della legge 21/1992 e chiede una modifica della precedente ordinanza n. 35 del 07.06.2016 che discriminerebbe tra i taxi e gli n.c.c. in quanto consente solo ai primi di entrare gratuitamente nella ZTL di Sulzano;

VISTI gli art. 1 e 11, comma 3, della legge 21/1992 e l'art. 54 del d.lgs. 285/1992;

CONSIDERATO che in ragione dell'eccezionalità dell'evento ed al fine di facilitare quanto più possibile la fruibilità dello stesso da parte dell'utenza tutto, anche quale occasione di sviluppo turistico del territorio, il servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture fino a nove posti (compreso il conducente), debba essere equiparato al servizio taxi;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare il punto n. 2 della precedente ordinanza n. 35 del 7.06.2016, autorizzando a circolare e sostare nelle Z.T.L. e nei settori limitrofi, esclusivamente per

motivi di servizio, senza necessità di alcun permesso anche le autovetture dei noleggi con conducente aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;

RITENUTO, inoltre, di dover modificare il punto n. 5 della precedente ordinanza n. 35 del 7.06.2016 consentendo, previo rilascio di un permesso a pagamento, ai veicoli di noleggio con conducente con più di nove e fino max di 19 posti (compreso il conducente), con scarico/carico in zona dedicata in Via Cesare Battisti,30;

RICHIAMATI:

- gli art. 5 e 6 del d.lgs n. 285/1992;

- il comma 9 dell'art. 7 del d.lgs n. 285/1992 secondo cui "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati";

Tutto ciò premesso,

ORDINA

- 1. Di modificare il punto n. 2 della precedente ordinanza n. 35 del 7.06.2016 come segue"
Sono autorizzati a circolare e sostare nelle Z.T.L. e nei settori limitrofi, esclusivamente per motivi di servizio, senza necessità di alcun permesso i veicoli di: POLIZIA, CARABINIERI, FORZE ARMATE, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA PENITENZIARIA, CORPO FORESTALE DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, PRONTO SOCCORSO, POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA PROVINCIALE, MEZZI PUBBLICI URBANI (BUS – TAXI- **AUTOVETTURE DEI NOLEGGI CON CONDUCENTE AVENTI AL MASSIMO NOVE POSTI AUTISTA COMPRESO**), VIGILANZA PRIVATA, VEICOLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA CON TARGA DI COPERTURA CIVILE, MEZZI COMUNALI RICONOSCIBILIE DAL LOGO UFFICIALE COMUNALE, SERVIZIO STAMPA.*
- 2. Di modificare il punto n. 2 della precedente ordinanza n. 35 del 7.06.2016 " il transito è inoltre consentito, previo rilascio di un permesso a pagamento, ai veicoli di noleggio con conducente con più di nove e fino max di 19 posti (autista compreso), con scarico/carico in zona dedicata in Via Cesare Battisti,30";*
- 3. Di stabilire che il prezzo del permesso per i veicoli di cui al precedente punto 2 è quello stabilito nella delibera della g.c. n. 50 del 31.05.2016 peri minibus da 11 fino 19 posti;*
- 4. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi;*
- 5. la trasmissione della presente ordinanza:*
 - al Sig. Prefetto della Provincia di Brescia;*
 - al Comandante della Compagnia dei CC. di Marone e Iseo;*
 - alla Provincia di Brescia;*

- *alla Polizia stradale di Brescia;*
- *al Sig. Comandante della Polizia Municipale di Milano.*

AVVERTE

La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. del 30.04.92, n° 285, sono tenute a far rispettare la presente Ordinanza, procedendo a termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso, entro giorni 60 (sessanta), al T.A.R. Lombardia - Brescia ai sensi della L. 1034/1971 e ss.mm., o ricorso straordinario, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24.11.1971, a decorrere dalla data di pubblicazione.

Sulzano, 23.06.2016

*Il Sindaco
F.TO Dott.ssa Paola Pezzotti*